



Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania

ESTRATTO DEL VERBALE DI SEDUTA del 19/3/2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno 19 del mese di marzo alle ore 16:00 nella sala riunioni "Avv. Nino Florio", si è riunito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania; sono presenti i signori Consiglieri:

Avv. Marco	TORTORICI	– Presidente
Avv. Jessica	GUALTIERI	– Consigliere Segretario
Avv. Salvatore	ASERO MILAZZO	
Avv. Santo	LI VOLSI	
Avv. Rosario	PIZZINO	
Avv. Roberto	CARUSO	
Avv. Cesare	SANTUCCIO	
Avv. Ignazio	AIELLO	
Avv. Orazio	CONSOLO	
Avv. Alberto	GIACONIA	
Avv. Maria	CHIARAMONTE	
Avv. Carmelo	MARZA'	
Avv. Giuseppe	CALVO	
Avv. Ignazio	DANZUSO	
Avv. Maria Concetta	LA DELFA	
Avv. Elena	CASSELLA	
Avv. Rosa Viviana	SIDOTI	
Avv. Laura	FICILI	
Avv. Giovanni	LOTA'	
Avv. Denise	CARUSO	
Avv. Lucia	SPAMPINATO	

per deliberare sul seguente ordine del giorno:

omissis...

Constatata la regolarità della convocazione, si passa a trattare il sopra indicato ordine del giorno.

omissis....

Alle 19,44 si allontana il Consigliere Chiaramonte.

omissis...

Alle ore 20,40 si allontana il Consigliere Sidoti.

Alle 20,45 si allontanano i Consiglieri Lotà, Cassella e Ficili.

Richiesta Ministero della Giustizia - determinazioni

Si delibera di pubblicare immediatamente un avviso sul sito istituzionale dell'Ordine con scadenza 7 giorni con richiesta di disponibilità da parte di avvocati con comprovata esperienza in diritto del lavoro e previdenza, tra i quali, se perverranno più di trenta domande, si procederà a sorteggio per trasmettere l'elenco al Ministero, come da questo richiesto.

omissis...

La seduta viene chiusa alle ore 21:55.

Il Consigliere Segretario
f.to Avv. Jessica Gualtieri

Il Presidente
f.to Avv. Marco Tortorici

E' copia conforme all'originale
Catania, 23/3/2019

Il Consigliere Segretario

Avv. Jessica Gualtieri



Ministero della Giustizia

Dipartimento |  | Ari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Civile

Ufficio I

-Affari civili interni e internazionali-

Spett.le Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di CATANIA

+39 095 8314 100

segreteria@ordineavvocaticatania.it

OGGETTO: Causa pendente dinanzi al Tribunale dell'Unione europea – Ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato – Elenco da trasmettere al Tribunale, contenente la proposta di nomi tra cui individuare il difensore - Richiesta

L.D., cittadino italiano residente in Belpasso, nel circondario della provincia di Catania, ha citato in giudizio il Parlamento europeo - Ufficio del personale, dinanzi al Tribunale dell'Unione europea (Lussemburgo), nella causa T-40/16 AJ. Con la domanda introduttiva del giudizio, il ricorrente impugna la decisione dell'amministrazione resistente che gli ha negato il compenso aggiuntivo previsto in favore dei tirocinanti che accusino una disabilità. A supporto del ricorso, il ricorrente allega il certificato dell'INPS competente che ha accertato una percentuale di invalidità pari al 70%, con decorrenza dal 26 giugno 2015.

Il Tribunale dell'Unione europea, con ordinanza del 13 settembre 2016, ha ammesso il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, stanziando, in favore del suo difensore, l'importo massimo di euro 3.000. Il ricorrente non ha indicato un Avvocato che lo assista nel processo e, pertanto, il Tribunale ha richiesto a questo Ministero di trasmettere una proposta di difensori, in virtù dell'art. 148, par. 5, del Regolamento di procedura del Tribunale (che richiama la competenza di questo Ministero, in virtù dell'Allegato n. II, del Regolamento di procedura della Corte di Giustizia, giusta rinvio di cui all'art. 4 di questo regolamento).

Ai sensi del richiamato art. 148, par. 5, «*qualora l'interessato non abbia proposto egli stesso un avvocato nella domanda di ammissione al gratuito patrocinio o a seguito di un'ordinanza che gli concede il gratuito patrocinio oppure qualora la sua scelta non sia approvata, il cancelliere trasmette l'ordinanza di concessione del gratuito patrocinio e una copia della domanda all'autorità competente dello Stato interessato menzionata nel regolamento integrativo del regolamento di procedura della Corte di giustizia (...)*». Ai sensi del menzionato art. 4 (par. 3), «*tenuto conto delle proposte presentate da tale autorità, la Corte provvede d'ufficio alla designazione dell'avvocato incaricato di assistere l'interessato*».

E' dunque intenzione di questo ufficio trasmettere al Tribunale dell'Unione europea un **elenco di circa 20-30 Avvocati abilitati alle difese per il patrocinio a spese dello Stato dal Consiglio degli Ordini degli Avvocati del distretto della Corte di Appello di Catania ed in possesso dei requisiti di competenza per il patrocinio nella vertenza di cui sopra.**

Si richiede pertanto alla SV di volerlo cortesemente trasmettere, a mezzo posta elettronica, con cortese urgenza.

Cordialità,

Roma, li 19.2.2019

Il Direttore dell'ufficio

Roberta Bardelle

REGOLAMENTI INTERNI E DI PROCEDURA

REGOLAMENTO INTEGRATIVO DELLA CORTE DI GIUSTIZIA

Indice

	<i>Pagina</i>
Capo I – Rogatorie (articoli da 1 a 3)	38
Capo II – Gratuito patrocinio (articoli 4 e 5)	39
Capo III – Denuncia per violazione del giuramento dei testimoni e dei periti (articoli 6 e 7) ...	39
– Disposizioni finali (articoli 8 e 9)	39
Allegato I – Elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 1	40
Allegato II – Elenco di cui all'articolo 4, paragrafo 2	42
Allegato III – Elenco di cui all'articolo 6	44

LA CORTE DI GIUSTIZIA,

visto l'articolo 207 del regolamento di procedura ⁽¹⁾,

visto l'articolo 46, paragrafo 3, dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea ⁽²⁾,

visto l'articolo 45 dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia e agli adattamenti del trattato sull'Unione europea, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La Corte ha adottato, il 25 settembre 2012, un nuovo regolamento di procedura che comporta, dal punto di vista sia sostanziale sia formale, varie modifiche rispetto al regolamento precedente, che esso abroga. Tali modifiche riguardano, in particolare, la terminologia utilizzata nel nuovo regolamento di procedura e la procedura seguita in caso di concessione del gratuito patrocinio. Occorre, pertanto, riflettere tali modifiche nel testo del regolamento integrativo.
- (2) In seguito alla designazione, da parte di vari Stati membri, di nuove autorità incaricate della gestione delle materie previste agli articoli 2, 4 e 6 del regolamento integrativo e all'adesione all'Unione europea della Repubblica di Bulgaria e della Romania, il 1^o gennaio 2007, e della Repubblica di Croazia, il 1^o luglio 2013, risulta inoltre necessario aggiornare gli elenchi previsti nei tre allegati di detto regolamento.

Con l'approvazione del Consiglio concessa il 17 dicembre 2013,

ADOPTA IL PRESENTE REGOLAMENTO INTEGRATIVO:

CAPO I

Rogatorie

Articolo 1

1. La rogatoria è disposta mediante ordinanza; questa deve indicare: il cognome, il nome, la professione e l'indirizzo dei testimoni o periti, le circostanze sulle quali i testimoni o periti saranno sentiti, il nome delle parti, dei loro agenti, avvocati o consulenti ed il loro domicilio eletto ed altresì, sommariamente, l'oggetto della causa.
2. L'ordinanza è notificata alle parti a cura del cancelliere.

Articolo 2

1. Il cancelliere trasmette l'ordinanza all'autorità competente, di cui all'allegato I, dello Stato membro nel cui territorio dovranno essere sentiti i testimoni o periti. Se necessario, l'ordinanza viene tradotta nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro destinatario. La traduzione viene allegata al testo originale.
2. L'autorità designata a norma del paragrafo 1 trasmette l'ordinanza all'autorità giudiziaria competente secondo il proprio diritto interno.
3. L'autorità giudiziaria competente provvede all'esecuzione della rogatoria in conformità alle disposizioni del proprio diritto interno. Dopo l'esecuzione, l'autorità giudiziaria competente trasmette all'autorità di cui al paragrafo 1 l'ordinanza che ha disposto la rogatoria, gli atti relativi all'esecuzione e una distinta delle spese. Tali documenti vengono trasmessi al cancelliere della Corte.
4. Il cancelliere provvede alla traduzione degli atti nella lingua processuale.

⁽¹⁾ GU L 265 del 29.9.2012, pag. 1, come modificato il 18 giugno 2013 (GU L 173 del 26.6.2013, pag. 65).

⁽²⁾ GU L 157 del 21.6.2005, pag. 203.

⁽³⁾ GU L 112 del 24.4.2012, pag. 21.

Articolo 3

La Corte provvede al rimborso delle spese cui la rogatoria ha dato luogo, con riserva di porle, se del caso, a carico delle parti.

CAPO II**Gratuito patrocinio****Articolo 4**

1. Nell'ordinanza con cui concede il gratuito patrocinio, la Corte dispone che un avvocato sarà designato per assistere l'interessato.
2. Ove l'interessato non proponga egli stesso un avvocato, o qualora la Corte ritenga di non approvare la scelta da lui fatta, il cancelliere trasmette copia autentica dell'ordinanza ed una copia dell'istanza di gratuito patrocinio all'autorità competente dello Stato di cui trattasi, indicata nell'allegato II.
3. Tenuto conto delle proposte presentate da tale autorità, la Corte provvede d'ufficio alla designazione dell'avvocato incaricato di assistere l'interessato.

Articolo 5

La Corte decide in merito alle spese ed agli onorari dell'avvocato; dietro richiesta, può essere versato un anticipo su tali spese ed onorari.

CAPO III**Denuncia per violazione del giuramento dei testimoni e dei periti****Articolo 6**

La Corte, sentito l'avvocato generale, può decidere di denunciare qualsiasi falsa testimonianza o qualsiasi falsa dichiarazione di perito commessa sotto giuramento, avanti ad essa, all'autorità competente, di cui all'allegato III, dello Stato membro le cui autorità giudiziarie sono competenti a perseguirlo.

Articolo 7

La decisione della Corte è trasmessa a cura del cancelliere. Nella decisione sono esposti i fatti e le circostanze sui quali è basata la denuncia.

Disposizioni finali**Articolo 8**

Il presente regolamento integrativo sostituisce il regolamento addizionale del 4 dicembre 1974 (GU L 350 del 28.12.1974, pag. 29), come modificato, da ultimo, il 21 febbraio 2006 (GU L 72 del 11.3.2006, pag. 1).

Articolo 9

1. Il presente regolamento, che fa fede nelle lingue di cui all'articolo 36 del regolamento di procedura, è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
2. Esso entra in vigore alla data della pubblicazione.

Fatto a Lussemburgo, il 14 gennaio 2014

ALLEGATO II

Elenco di cui all'articolo 4, paragrafo 2

Belgio

Service public fédéral Justice – Federale Overheidsdienst Justitie

Bulgaria

Министер на правосъдието

Repubblica ceca

Česká advokátní komora

Danimarca

Justitsministeriet

Germania

Bundesrechtsanwaltskammer

Estonia

Justitsministeerium

Irlanda

Minister for Justice and Equality

Grecia

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Spagna

Consejo General de la Abogacía Española

Francia

Ministère de la justice

Croazia

Ministarstvo pravosuđa

Italia

Ministero della Giustizia

Cipro

Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Lettonia

Latvijas Republikas Tieslietu ministrija

Lituania

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija

Lussemburgo

Ministère de la justice

Ungheria

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

Malta

Segretarju Parlamentari għall-Gustizzja

Paesi Bassi

Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten

Austria

Bundesministerium für Justiz

Polonia

Ministerstwo Sprawiedliwości

Portogallo

O ministro da justiça

Romania

Uniunea Națională a Barourilor din România

Slovenia

Ministrstvo za pravosodje

Slovacchia

Slovenská advokátska komora

Finlandia

Oikeusministeriö

Svezia

Sveriges advokatsamfund

Regno Unito

The Law Society, London (for applicants residing in England or Wales)

The Law Society of Scotland, Edinburgh (for applicants residing in Scotland)

The Law Society of Northern Ireland, Belfast (for applicants residing in Northern Ireland)